



**COMUNE DI PADULA**  
**(Provincia di Salerno)**

Largo Municipio 1 - CAP 84034 - P.IVA: 00532480654  
Tel. 0975 778711 - Fax 0975 77553 - Pec: protocollo.padula@asmepec.it  
[www.comune.padula.sa.it](http://www.comune.padula.sa.it)  
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 26/2023

Prot. n. 6048/2023 del 26 Giugno 2023

**DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI**  
**ANNO 2023**  
**(DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 258 DEL 12 GIUGNO 2023)**

*Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.*

**IL SINDACO**

- VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
- VISTO** il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;
- VISTO** il Comunicato emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023, avente ad oggetto “*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti*”;
- VISTA** la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- VISTO** l’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- VISTO** il D. L. 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;
- VISTA** la L.R. n. 11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";
- VISTA** la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
- VISTO** il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. n. 2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020;
- VISTO** il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024 con allegati” approvato con DGR n. 302 del 21/06/2022 e pubblicato sul BURC n. 57 del 27.06.2022;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 258 del 12.06.2023 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania, valevole dal 15 giugno al 20 settembre 2023;**
- VISTE** le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che l’art. 16, comma 1, del D. Lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

U  
Comune di Padula  
AOO JPE  
Protocollo N. 0006048/2023 del 26/06/2023



## COMUNE DI PADULA (Provincia di Salerno)

Largo Municipio 1 - CAP 84034 - P.IVA: 00532480654  
Tel. 0975 778711 - Fax 0975 77553 - Pec: protocollo.padula@asmepec.it  
[www.comune.padula.sa.it](http://www.comune.padula.sa.it)  
UFFICIO DEL SINDACO

### RICHIAMATI I DIVIETI

vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:

- **DIVIETO** di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D. Lgs. n. 152 del 2006);
- **DIVIETO** di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- **DIVIETO** di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- **DIVIETO** di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
  - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
  - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - far brillare mine;
  - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
    - gettare fiammiferi o sigarette accese;
    - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- **DIVIETO** di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.

### ORDINA

#### 1) *Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi.*

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

#### 2) *Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive.*

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

#### 3) *Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea*

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di 4 larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto

U

Comune di Padula

AOO JPE

Protocollo N. 0006048/2023 del 26/06/2023

Ufficio del Sindaco

Largo Municipio n. 1 - 84034 - Padula (SA)

Tel. 0975.778711 - [www.comune.padula.sa.it](http://www.comune.padula.sa.it) - [protocollo.padula@asmepec.it](mailto:protocollo.padula@asmepec.it)



## COMUNE DI PADULA (Provincia di Salerno)

Largo Municipio 1 - CAP 84034 - P.IVA: 00532480654  
Tel. 0975 778711 - Fax 0975 77553 - Pec: protocollo.padula@asmepec.it

[www.comune.padula.sa.it](http://www.comune.padula.sa.it)  
UFFICIO DEL SINDACO

il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l'OBBLIGO, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all'art. 3, c.4 lett. a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

#### 4) **Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

#### 5) **Attività ad alto rischio esplosivo.**

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Si richiama il DIVIETO, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

#### 6) **Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

### VIGILANZA E SANZIONI

#### 7) **Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano- rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

#### 8) **Sanzioni**

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.

U  
Comune di Padula  
ACO JPE  
Protocollo N. 0006048/2023 del 26/06/2023

Ufficio del Sindaco

Largo Municipio n. 1 - 84034 - Padula (SA)

Tel. 0975.778711 - [www.comune.padula.sa.it](http://www.comune.padula.sa.it) - [protocollo.padula@asmepec.it](mailto:protocollo.padula@asmepec.it)



**COMUNE DI PADULA**  
**(Provincia di Salerno)**

Largo Municipio 1 - CAP 84034 - P.IVA: 00532480654  
Tel. 0975 778711 - Fax 0975 77553 - Pec: protocollo.padula@asmepec.it

[www.comune.padula.sa.it](http://www.comune.padula.sa.it)  
**UFFICIO DEL SINDACO**

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

**9) Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

**AVVERTE**

Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, della legge 241/90 e della normativa vigente in materia ambientale.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campania, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

***Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione sul territorio comunale.***

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Lgt. Vecchio Carmine, Responsabile dell'Area Polizia Municipale del Comune di Padula.

***Costituisce parte integrante del presente provvedimento il Decreto Dirigenziale n. 258 del 12.06.2023 emesso dalla Giunta Regionale della Campania;***

*Tutti gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.*

**Copia del presente provvedimento viene trasmessa:**

- al Responsabile Area Amministrativa.
- al Responsabile Area di Polizia Locale;
- al Responsabile Area Tecnica;
- al Prefetto di Salerno;
- al Presidente della Regione Campania;
- al Presidente della Provincia di Salerno;
- al Comando Polizia Provinciale di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Padula;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Padula;
- alla Comunità Montana "Vallo di Diano";
- al Consorzio di Bonifica Integrale "Vallo di Diano.
- all'Associazione Protezione Civile Vallo di Diano.

**La presente Ordinanza sarà pubblicata:**

- per 15 (QUINDICI) giorni consecutivi e naturali all'Albo Pretorio on line;
- sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.padula.sa.it](http://www.comune.padula.sa.it);

**Dalla Residenza Municipale li, 26 giugno 2023.**



Il Sindaco  
*Michela Cimino*

Ufficio del Sindaco

U

Comune di Padula

ACO JPE

Protocollo N. 0006048/2023 del 26/06/2023